



COMUNE DI SIZIANO

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE
dell'INDICATORE
della SITUAZIONE
ECONOMICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2000

Modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2004

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Indicatore della situazione economica(ISE)	3
Art. 3 – Composizione del nucleo familiare.....	3
Art. 4 – Determinazione del patrimonio familiare	4
Art. 5 – Determinazione del reddito familiare	6
Art. 6 – Dichiarazioni sostitutive e loro validità.....	6
Art. 7 - Controlli	7
Art. 8 – Accesso alla prestazione agevolata	8
Art. 9 – Determinazione del minimo vitale	8
Art. 10 – Erogazione dei contributi a sostegno economico del nucleo familiare.....	8
Art. 11 – Esenzioni totali o parziali per la partecipazione ai servizi scolastici	9
Art. 12 – Inserimento in RAS	9
Art. 13 – Erogazione contributi per “badanti” in regola.....	10
Art. 14 – Incongrui dell’indicatore ISEE	10
Art. 15 – Norme integrative.....	10
Art. 16 – Prestazioni escluse.....	10
Art. 17 – Abrogazione di norme	10
Art. 18 – Pubblicità del regolamento.....	11

Art 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso agevolato alle prestazioni ed ai servizi comunali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3 Maggio 2000;

Art. 2 - Indicatore della Situazione Economica (ISE)

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indice risultante dalla comparazione degli elementi, così come definiti dalla Legge e di seguito riportati:

- ✓ Composizione del nucleo familiare;
- ✓ Entità del patrimonio familiare;
- ✓ Ammontare dei redditi familiari.

In particolare tale indicatore si otterrà combinando l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale calcolati secondo le modalità riportate agli articoli seguenti e rapportati al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 3 - Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per nucleo familiare si intenderà quello composto, alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, dalla famiglia anagrafica del richiedente. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico. Ciascun soggetto può appartenere solo ad un nucleo familiare. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio, minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il coefficiente relativo, come per legge, sarà determinato secondo i seguenti parametri:

Numero componenti nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati devono essere maggiorati nel modo seguente.

+ 0.35 per ogni ulteriore componente;

+ 0.20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

+ 0.50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;

+ 0.20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa.

Per i servizi richiesti per i minori, sarà considerato nel nucleo familiare anche il genitore, qualora non separato legalmente, materialmente non convivente con il minore stesso. Qualora un anziano richiedente una prestazione sociale si trovi ospitato momentaneamente in casa di congiunti, per la valutazione della situazione economica sarà considerata la famiglia anagrafica del richiedente prima del trasferimento, a meno che la convivenza con la famiglia ospite perduri da più di un anno e possa considerarsi un trasferimento stabile. Parimenti, qualora richieda una prestazione agevolata un congiunto dell'anziano ospitato, il reddito dell'anziano non concorrerà alla determinazione dell'ISE del congiunto.

Altri casi particolari di formazione del nucleo familiare, saranno quelli previsti dal DPCM di cui all'articolo 2, comma 2°, della Legge 130/2000.

Art. 4. - Determinazione del patrimonio familiare.

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a). Patrimonio immobiliare:

Il patrimonio immobiliare familiare sarà costituito da tutti gli immobili posseduti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, da ciascuno dei componenti del nucleo familiare: il valore del patrimonio sarà dato dal valore degli imponibili definiti ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

A tale valore sarà detratto, fino a concorrenza, l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati.

In alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sotto definito, nel limite di Euro 51.645,69.

Per le case di categoria da A1 a A9, A11, B e C, ad esclusione di C1 si considera la rendita catastale ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata del 5% x 100 (rivalutazione rendita catastale).

Per i fabbricati di categoria C1, negozi e botteghe, si considera la rendita catastale ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata del 5% x 34.

Per i fabbricati di categoria A10 e D, equivalenti rispettivamente a uffici e studi privati e ad alberghi, opifici e teatri, si considera la rendita catastale ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata del 5% x 50.

Le rendite catastali di cui sopra dovranno essere moltiplicate per la frazione corrispondente alla sommatoria delle quote percentuali di proprietà dei componenti il nucleo familiare in questione.

Si precisa che la rivalutazione catastale del 5% in alcuni modelli è già considerata (es. modello Unico) e pertanto, in questi casi, non deve essere conteggiata.

b). Patrimonio mobiliare:

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6:

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6);
2. Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1.;
3. Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione di cui al punto 1.;
4. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1. ovvero, in mancanza, nel giorno più prossimo;
5. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1.;
7. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1., nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
8. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 5.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera in un unico ammontare approssimato per difetto alle decine di milioni.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a Euro 15.493,70.

Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Art. 5 - Determinazione del reddito familiare

Il reddito familiare è determinato dai seguenti fattori:

1. il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
2. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
3. i redditi di lavoro prestati nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
4. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze;
5. non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti;

Dal reddito determinato ai sensi dei commi precedenti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, verrà detratto il valore del canone annuo (al netto dei contributi ricevuti da qualsiasi ente per il pagamento del canone stesso), fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Dal reddito complessivo così determinato verrà detratto:

- l'intero importo relativo al pagamento della retta di ricovero per anziani, unicamente nel caso in cui le persone ricoverate siano parzialmente o completamente non autosufficienti per cause di natura fisica e/o psichica;
- l'intero importo relativo al pagamento delle quote a carico per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare.

Il reddito da considerarsi quale indicatore per la determinazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sarà quindi determinato dalla somma dei redditi dei tutti i componenti il nucleo familiare, detratti gli importi di diritto di cui ai commi precedenti.

Art. 6 - Dichiarazioni sostitutive e loro validità

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate, devono presentare all'ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, come definito negli articoli precedenti. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello-tipo approvato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 29 luglio 1999 "Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109".

A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione il Comune rilascia la certificazione dell'indicatore della Situazione Economica, certificazione che avrà validità annuale

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare, anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata. Per modificazioni significative si intendono:

- ✓ variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es. invalidità sopravvenuta) del nucleo familiare;
- ✓ variazione del patrimonio mobiliare in misura maggiore o minore di €. 15.493,70, sul totale dichiarato;
- ✓ acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare o perdita di quello posseduto.

Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

In ogni caso la variazione decorrerà come sopra determinato, senza alcun valore retroattivo né per l'utente, né per il Comune, sia essa diminuzione od aumento della quota a carico per l'accesso al servizio.

I richiedenti un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:

- mancata presentazione dell'autocertificazione di cui sopra;
- presentazione di autocertificazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

Art. 7 - Controlli

La Giunta comunale, con proprio atto e previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione finanziaria, stabilirà tutte le modalità di effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Qualora, a seguito di controlli, venissero accertate discordanze tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la somma maggiore dovuta anche per il periodo pregresso. In particolare la nuova quota verrà applicata dal primo mese del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

In caso di non veridicità dell'autocertificazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 legge 15/68), l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 403/98.

Nel caso in cui trattasi di dichiarazione non veritiera ed a vantaggio dell'Ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio, pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio.

Art. 8 - Accesso alla prestazione agevolata

La determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni agevolate si ispira ai seguenti criteri:

- ✓ è basata sul principio generale che gli utenti concorrano al costo del servizio in rapporto alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
- ✓ è stabilita tenendo conto della diversa intensità dei bisogni cui i servizi rispondono.

In ogni caso la prestazione agevolata è strettamente correlata alla tariffa fissata.

Salvo per il servizio Asilo Nido, per il quale la tariffa massima è predeterminata per tutti gli altri servizi, essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo del servizio, le tariffe e le conseguenti agevolazioni saranno soggette a variazioni in caso di incremento o decremento del costo sopracitato.

In ogni caso, l'applicazione delle tariffe, salvo per i servizi di soggiorno climatico, non potrà comportare la diminuzione del reddito al di sotto del minimo vitale; pertanto laddove l'importo della contribuzione al costo del servizio comporti l'abbassamento della situazione economica al di sotto del minimo vitale, la stessa dovrà essere ridotta, lasciando all'utente una situazione economica pari al minimo vitale.

Art. 9 - Determinazione del minimo vitale

Il minimo vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso di inflazione annuo programmato previsto per l'anno precedente a quello di definizione del minimo vitale.

Il minimo vitale viene aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione annuo programmato.

Per l'anno 2000 l'applicazione dei suddetti criteri consente di determinare il Minimo Vitale, riferito all'indicatore della situazione economica del soggetto richiedente la prestazione, come segue: ISE = Euro 5.200,00.

Tale determinazione del minimo vitale tiene conto dell'incidenza della scala parametrica di equivalenza indicata dal decreto 109 per il calcolo del coefficiente del nucleo familiare, incidenza che garantisce equità in presenza di nuclei composti da più persone.

Per la determinazione dell'ISE in relazione al minimo vitale si procederà secondo i parametri fissati negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Qualora il calcolo dell'indicatore ISE, effettuato secondo i criteri riportati negli articoli precedenti (indicatore reddituale + indicatore patrimoniale / coefficiente del nucleo familiare), dia come risultato un importo uguale a 5.200,00 si considererà che il nucleo familiare abbia una situazione economica quantificata come Minimo Vitale.

Art. 10 - Erogazione di contributi a sostegno economico del nucleo familiare

Verranno erogati contributi a sostegno economico del nucleo familiare ogni volta che il richiedente certificherà che la spesa sostenuta e rientrante nelle voci di cui ai punti a), b), c), d) faccia scendere la situazione economica del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale:

- a) spese per canone di locazione, unicamente in presenza di contratto correttamente registrato ed unicamente qualora il contributo spettante non venga già erogato ai sensi della Legge n. 431 del 9/12/98 art. 11 o ad esso concorra al fine di coprire il 100% della spesa;
- b) spese per riscaldamento qualora il contributo spettante non venga già erogato ai sensi di altre Leggi o disposizioni;

- c) spese mediche e rimborso ticket acquisto medicinali, entrambe sostenute a seguito di prescrizioni mediche o specialistiche;
- d) spese atte a garantire l'esercizio del diritto allo studio in presenza di iscrizioni a scuole medie inferiori e/o superiori statali e non private per quanto concerne l'acquisto dei libri di testo, le spese di trasporto e le tasse scolastiche.

Per accedere al contributo, unitamente alla domanda, il richiedente produrrà dichiarazione sostitutiva attestante la propria situazione economica secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente regolamento.

Il servizio competente provvederà al conteggio ed al rilascio della certificazione ISE, Qualora il calcolo evidenzi che le spese di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo facciano scendere la situazione economica del soggetto richiedente al di sotto del minimo vitale, si provvederà all'erogazione del contributo necessario a che il richiedente possa sostenere tale spesa, unicamente sino al ripristino del minimo vitale.

La concessione del contributo di cui al presente articolo terrà conto della situazione economico/patrimoniale e delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare; a tali fini il servizio adotterà procedure idonee al rispetto del presente comma ed al controllo delle situazioni.

Art. 11 - Esenzioni totali o parziali per la partecipazione ai servizi scolastici

Potrà essere richiesta la certificazione ISE volta ad ottenere l'esonero parziale o totale dal pagamento dei seguenti servizi scolastici:

- servizio mensa Asilo Nido Comunale;
- servizio mensa Scuola Materna Statale;
- servizio mensa Scuola Elementare;
- servizio mensa Scuola Media;
- servizio trasporto scuolabus Scuola Materna Statale e Privata;
- servizio trasporto scuolabus Scuola Elementare;
- servizio trasporto scuolabus Scuola Media;
- servizio pre-scuola Materna Statale;
- servizio pre-scuola Elementare;
- servizio post-scuola Materna Statale;
- servizio post-scuola Elementare;
- servizio post-orario Elementare.

Il richiedente l'esonero parziale o totale dal pagamento dei servizi scolastici sopra descritti dovrà autocertificare la propria situazione economica secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 12 - Inserimento in RSA

Qualora un anziano parzialmente o completamente non autosufficiente ricoverato in RSA richieda la corresponsione di contributo mensile per il pagamento della retta dovuta a seguito del ricovero, si procederà alla verifica della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente e dei soggetti obbligati agli alimenti ai sensi del codice civile.

Si procederà all'erogazione del contributo unicamente qualora il calcolo evidenzi che le spese da sostenersi per la retta RSA facciano scendere la situazione economica degli obbligati al di sotto del minimo vitale.

La quantificazione del contributo da erogare sarà così determinata:

- ✓ retta mensile di ricovero in RSA e, qualora non compresi, costi per parrucchiere/barbiere e per lavanderia, maggiorata di Euro 155,00, detratta del reddito mensile del richiedente stesso, e considerata unicamente nella parte necessaria a che il nucleo degli obbligati ai sensi del codice civile non scenda al di sotto del minimo vitale.

Ad ulteriore precisazione, qualora anche uno solo dei nuclei familiari considerati, possa sostenere l'intero costo senza che il suo ISE scenda al di sotto del minimo vitale, non si procederà all'erogazione di nessun contributo.

Articolo 13 - Erogazione contributi per "badanti" in regola

Verranno erogati contributi annuali alle famiglie che sostengano spese per il lavoro prestato da "badanti", regolarmente assunte fornendo la documentazione relativa all'applicazione del CCNLL e dei relativi versamenti contributivi per assistenza domiciliare in favore di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti.

I contributi varieranno secondo fasce ISEE fissate con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale; tali contributi non sono cumulabili con il buono sociale assegnato ai sensi della Legge 328/2000.

Articolo 14 - Incongruità dell'indicatore ISEE

Qualora la dichiarazione resa circa la situazione economica del nucleo familiare mostri chiari segni di incongruità (es. affitto troppo oneroso in relazione al reddito) il responsabile del settore "Servizi alla persona" procederà a richiedere al cittadino apposita ed analitica relazione illustrativa, da rendere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta del funzionario.

In caso di mancata risposta sarà applicata la tariffa massima o non erogato il contributo richiesto; in caso di risposta il funzionario redigerà una relazione riservata e sottoporrà il caso alla Giunta, la Giunta, sulla base degli elementi raccolti, provvederà a stabilire la tariffa per tale particolare situazione.

Articolo 15-Norme Integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 16 - Prestazioni escluse

Il presente Regolamento non disciplina la concessione di prestazioni agevolate e/o di contributi motivati da ragioni nelle quali non entra, in nessun modo, la valutazione della situazione economico/finanziaria del richiedente.

Articolo 17 - Abrogazione di norme

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.